

STATUTO dell'Associazione "PICCOLI BATTITI" Associazione di

Promozione Sociale Ente del Terzo Settore e, in breve, -----

**ALLEGATO "A" ai
nn. 90160 / 16629**

"A.P.S.E.T.S." e, anche "A.P.S." -----

Articolo 1) Sede -----

L'Associazione ha sede in Comune di Palermo via Oreto n. 340.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. -----

Articolo 2) Scopo e Attività Istituzionali -----

L'Associazione ha come principi informatori: assenza di fini di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli Associati; sovranità dell'Assemblea; prevalenza delle prestazioni fornite dai volontari; diritti e obblighi degli Associati; norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento; norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione; requisiti per l'ammissione dei nuovi Associati. -----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: -----

- patrocinare, promuovere e gestire, in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri, iniziative, manifestazioni e attività: -----

- avviare una proficua attività di informazione, prevenzione

dei rischi cardiologici nei giovani e screening elettrocardiografici gratuiti nelle scuole per la ricerca e l'individuazione di eventuali alterazioni che possono essere alla base di una patologia cardiaca potenzialmente fatale; -----

- offrire un arricchimento dell'offerta assistenziale medica in termini di efficacia, efficienza ed economicità; -----
- svolgere attività di prevenzione cardiaca in età pediatrica avviando progetti di screening elettrocardiografici per i bimbi in età scolare con la collaborazione di medici aritmologi e cardiologi pediatrici; -----
- diffondere la cultura della prevenzione con l'organizzazione di convegni nelle scuole, nei centri sportivi e aggregativi; -
- collaborare con Istituti scolastici e università per l'individuazione e la realizzazione di progetti con finalità didattiche e formative, a integrazione e approfondimento dei loro piani di offerta formativa; -----
- realizzare corsi di primo soccorso BLS e addestrare all'uso dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni "DAE"; -----
- donare e installare Defibrillatori Semiautomatici Esterni "DAE" presso Scuole e centri sportivi; -----
- collaborare con Enti Statali e locali, A.S.P., Università, Ospedali, Istituti di Ricerca, Associazioni, Enti e/o Aziende private; -----
- favorire la ricerca indicando bandi per l'assegnazione di borse di studio per giovani laureandi nel settore cardiologico

e/o delle scienze infermieristiche; -----

- supportare i "viaggi della speranza" per le famiglie che affrontano ricoveri a di fuori della Regione Siciliana; -----

- collaborare con partners Nazionali e Internazionali; -----

- sollecitare gli Organi competenti a valutare l'utilità dei test sui geni principali delle malattie, con particolare attenzione a quelle cardiache; -----

- organizzare eventi socio-culturali, sportivi, artistici ed educativi al fine di reperire fondi, (sul territorio Nazionale e all'Estero) e di divulgare ad ampio raggio l'attività della Associazione rilanciando i messaggi inerenti la prevenzione e protezione della salute; -----

- organizzare eventi socio-pedagogici presso scuole primarie, secondarie superiori atti diffondere il messaggio della solidarietà sociale; -----

- organizzare con vari specialisti del settore medico, visite domiciliari con particolare attenzione ai ceti più deboli e ai disabili; -----

- editare riviste, stampe, periodiche e non, informative delle attività e dei progetti dell'Associazione, con particolare attenzione ai mass media e al web; -----

- finanziare opere civili finalizzate alla costruzione, allo ampliamento e all'ammodernamento di strutture scolastiche, sportive, ricreative e mediche in aree depresse, sia sul territorio Nazionale che all'Estero; -----

- sostenere le famiglie economicamente disagiate nell'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali e altro materiale didattico; -----

- donare alle strutture ospedaliere strumentazioni mediche per la ricerca, la prevenzione, l'indagine, la diagnosi e la cura.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta per delibera dell'Assemblea degli Associati. -----

Nell'ambito delle attività sopraelencate, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra e di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 (ventitre) agosto 1988 (millenovecentoottantotto) n. 400, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. -----

Tutte le suddette attività potranno essere svolte in parte con modalità commerciali nel rispetto delle relative norme e regolamenti e, in particolare, della disciplina fiscale agevolativa in materia. -----

A tale scopo, l'Associazione può quindi, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati, patrocinare, promuovere, organizzare, gestire, in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri, iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per: -----

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, lavoratori svantaggiati e minori in età lavorativa in --- progetti di riabilitazione e sostegno sociale; -----

b) l'erogazione di prestazioni e servizi che supportino le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati. -----

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. -----

Articolo 3) Associati -----

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. -----

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo. -----

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. -----

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 4) Volontari -----

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. -----

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità

in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. -----

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. -----

Articolo 5) Ammissione degli Associati -----

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre le proprie generalità, una esplicita adesione al presente Statuto. -----

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. -----

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sulla istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva. -----

Articolo 6) Recesso ed esclusione -----

La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. -----

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dallo obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso,

salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato alla Associazione. -----

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. -----

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso. -----

Articolo 7) Organi dell'Associazione -----

Sono Organi dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea degli Associati; -----
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente; -----
- d) l'Organo di Controllo. -----

Articolo 8) Assemblea degli Associati -----

A) Funzioni -----

L'Assemblea degli Associati: -----

- nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo e il Revisore; -----
- approva i bilanci di esercizio e associativo; -----
- delibera sulla responsabilità degli organi associativi; ----
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

Statuto; -----

- approva i Regolamenti; -----

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione; -----

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; -----

- delibera sugli altri oggetti d essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto. -----

B) Convocazione -----

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. -----

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. -----

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato a ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione

almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea. -----

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea. -----

C) Diritto di voto -----

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. -----

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. -----

Il voto si esercita in modo palese. -----

D) Svolgimento -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata a un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea ovvero a un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. -----

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. -----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. -----

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante. -----

E) Maggioranze -----

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. -----

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. -----

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9) Consiglio Direttivo -----

A) Funzioni -----

È l'Organo preposto alla gestione e all'amministrazione della Associazione. -----

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. -----

Spetta al Consiglio Direttivo: -----

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; --
- convocare l'Assemblea degli associati; -----
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto il bilancio associativo; -----
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; -----
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; -----
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote

di ingresso; -----

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati; -----

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni; -----

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.I. (Associazioni Temporanee di Impresa), A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; -----

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti; -----

- promuovere e organizzare gli eventi associativi; -----

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi. --

Il Consiglio può attribuire a uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. -----

B) Composizione -----

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi e, cioè, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del 3° (terzo) esercizio successivo quello

nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. -----

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; -----

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; -----

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione. -----

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. -----

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. -----

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. -----

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. -----

C) Funzionamento -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da ef-

fettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. ----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. -----

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. -----

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. -----

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: -----

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo

adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante. -----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio. -----

D) Doveri dell'ufficio -----

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. -----

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività. -----

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. -----

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile. -----

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del Codice Civile. -----

Articolo 10) Presidente dell'Associazione -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. -----

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. ---

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11) Organo di Controllo -----

A) Funzioni -----

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto

ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti. -----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. -----

B) Composizione -----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. ----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. -----

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. -----

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 Codice Civile. -----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. -----

Articolo 12 Revisione legale dei conti -----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono esse-

re scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 Patrimonio dell'Associazione -----

A) Composizione -----

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising (Raccolta di fondi per un progetto, una istituzione o una organizzazione), da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. -----

Si compone di: -----

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila), soltanto qualora l'associazione sia dotata di personalità giuridica, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica. -----

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. -----

Il valore del Fondo di Dotazione dev'essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite, il Consiglio Diret-

tivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono
senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ri-
costituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma
di associazione senza personalità giuridica; -----

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli
altri beni. -----

B) Funzione -----

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività isti-
tuzionale così come definita dal presente Statuto all'articolo
2. -----

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la
distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, la-
vicatori, collaboratori, amministratori ed altri componenti
gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione
individuale del rapporto associativo. -----

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di uti-
li le seguenti attività: -----

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque
rivesta cariche associative, di compensi individuali non pro-
porzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e
alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli pre-
visti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e
condizioni; -----

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di re-

tribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; -----

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; -----

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il 2° (secondo) grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale; -----

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 (quattro) punti al tasso annuo di riferimento. -----

C) Patrimoni destinati a uno specifico affare solo qualora

l'associazione sia dotata di personalità giuridica. -----

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati a uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati a uno specifico affare. -----

Articolo 14) Bilancio -----

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale con l'indicazione di proventi e oneri dello Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. -----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. -----

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Ter-

zo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. -----

Il bilancio associativo, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, i Dirigenti nonché gli associati. ----

Articolo 15 Devoluzione -----

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

FIRMATO: FAZIO GIOVANNI - SPARACELLO ROSARIA - TRIPI CARMELA - SCARPACI ROSSANA - OCCHIPINTI TOMMASO - GUGLIELMO LA FATA NOTTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Palermo 11 marzo 2021